

Analisi e commenti

Il sistema delle ritenute: stress test alla luce della giurisprudenza Ue - 6

14 Novembre 2016

Redditi derivanti dall'uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, redditi derivanti dall'uso o concessione di opere dell'ingegno

Thumbnail Image not found or type unknown
I proventi relativi a redditi derivanti dall'uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano sul territorio dello Stato, se non percepiti nell'esercizio di impresa, vengono classificati tra i redditi diversi.

L'articolo 67, lettera h), del Tuir, dispone che sono considerati redditi diversi *"redditi derivanti dalla ... locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende..."*.

L'articolo 71 ("Altri redditi"), comma 2, con riferimento alla base imponibile, dispone che *"I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione..."*.

Trattamento impositivo dei residenti

Se percepiti da soggetti residenti, esercenti o meno attività di impresa, tali compensi non scontano alcuna ritenuta e confluiscono nel reddito complessivo del contribuente.

La distinzione tra proventi percepiti dentro o fuori l'esercizio impresa rileva per fini estranei alla presente trattazione (ad esempio, utilizzo di eventuali perdite).

Il contribuente può compensare i proventi ricevuti con i costi sostenuti per la loro produzione.

Trattamento impositivo dei non residenti

Se percepiti da non residenti, esercenti o meno attività di impresa, l'articolo 25 prevede che detti proventi siano assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 30 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare lordo dei proventi e non è possibile alcuna deduzione

dei costi inerenti la loro produzione.

Compatibilità con l'articolo 56 del Tfr

Per quanto detto, la norma, pur in presenza di aliquote convenzionali più miti, non è compatibile con il Tfr.

Redditi derivanti dall'uso o concessione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

I redditi in rubrica, se percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa, rientrano nella categoria dei redditi diversi.

L'articolo 67, lettera g), del Tuir, prevede che sono imponibili come redditi diversi *"i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53"* (redditi percepiti dall'autore o dall'inventore).

L'articolo 71, comma 1, dispone che *"I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso"*.

Trattamento impositivo dei residenti

Proventi percepiti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa

Se percepiti da soggetti residenti, tali compensi non scontano alcuna ritenuta e confluiscono nel reddito complessivo del contribuente in misura pari al 75% o, in caso di acquisto a titolo gratuito, nel loro intero ammontare. Le spese sostenute per la loro produzione non sono analiticamente deducibili.

Proventi percepiti nell'esercizio di un'attività di impresa

Se percepiti da soggetti residenti nell'esercizio di un'attività di impresa, i proventi in rubrica non scontano alcuna ritenuta e concorrono per intero alla formazione del reddito complessivo. Le spese sostenute per la loro produzione sono deducibili.

Trattamento impositivo dei non residenti

Se percepiti da non residenti, esercenti o meno attività di impresa, tali compensi scontano una ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 30% applicata al 75% del compenso o, in caso di acquisto a titolo gratuito, al loro intero ammontare.

Compatibilità con l'articolo 56 del Tfu

Con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono i proventi in questione nell'esercizio di un'attività di impresa, dall'impossibilità di dedurre in via analitica le spese di produzione può risultare, a seconda dell'ammontare di dette spese, una disparità di trattamento incompatibile con il Tfu.

Negli altri casi, stante l'equivalenza della base imponibile, una possibile incompatibilità può derivare dall'applicazione ai non residenti di un'aliquota fissa, con conseguenze simili a quelle evidenziate con riferimento ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione, risolvibile grazie all'applicazione delle più miti aliquote convenzionali.

Conclusioni

Per quanto brevemente illustrato, appare evidente che, grazie alle numerose esenzioni e all'esistenza di norme che forfettizzano la base imponibile, l'opera di adeguamento del nostro ordinamento tributario alle libertà fondamentali garantite dal Tfu non sarà sicuramente mastodontica.

La strada che appare più semplice, come suggerito dalla Corte, è introdurre per i residenti in altri Stati membri la possibilità di chiedere, previa documentazione dei costi, il rimborso *ex post* di parte delle ritenute subite.

Tale soluzione richiederà un ripensamento del livello di aliquote presenti nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che, nella maggioranza dei casi, è stato fissato in misura ridotta proprio per tenere conto dell'utilizzo di una base imponibile lorda.

6 - fine

La **prima puntata** è stata pubblicata venerdì 21 ottobre

La **seconda puntata** è stata pubblicata mercoledì 2 novembre

La **terza puntata** è stata pubblicata lunedì 7 novembre

La **quarta puntata** è stata pubblicata mercoledì 9 novembre

La **quinta puntata** è stata pubblicata venerdì 11 novembre

di

Adolfo Trombetta

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/sistema-delle-ritenute-stress-test-alla-luce-della-4>